

## 5. Slitta al 12 giugno 2017 il termine per il primo invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA introdotto dal D.L. n. 193/2016

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.P.C.M. del 22 maggio 2017

Dopo le anticipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2017 che ha annunciato la l'imminente emanazione del provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 maggio 2017 con cui viene ufficializzata la proroga al 12 giugno 2017 del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre dell'anno 2017.

Il nuovo adempimento della comunicazione dei dati trimestrali delle liquidazioni è stato introdotto dal D.L. n. 193/2016 e consiste in una sorta di liquidazione Iva che contiene solo dati riassuntivi e cioè il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell'Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l'Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito.

Vanno riportati, poi, l'eventuale credito del periodo precedente, quello dell'anno precedente, gli eventuali crediti d'imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l'acconto dovuto e l'Iva da versare o a credito.

Nella giornata di martedì 16 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il software di comunicazione e quello di controllo, resi già disponibili a decorrere dal 4 maggio mentre con il comunicato stampa dello scorso 10 maggio è

stato reso noto che la comunicazione può essere trasmessa tramite i nuovi servizi e strumenti messi a disposizione dall'agenzia.

Per adempiere all'obbligo di comunicazione è necessario anzitutto generare il file utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate o, in alternativa, attraverso un qualsiasi software idoneo a riprodurre il file nel formato previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 27 marzo 2017 n. 58793 (formato Xml). Pertanto, i contribuenti possono anche generare la comunicazione avvalendosi dei propri programmi, purché questi siano stati abilitati a tale scopo.

Una volta generato, il file deve essere firmata digitalmente anche attraverso la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme «Desktop telematico» e «Entrata multfile».

La firma deve essere apposta su ciascuna comunicazione oppure, nel caso di invio di un unico file contenente più comunicazioni, la firma può essere apposta solo una volta sul file compresso e non, invece, sulla singola comunicazione.

Infine, il file firmato deve essere trasmesso; a tal fine i contribuenti o gli intermediari possono utilizzare il servizio «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate oppure possono accreditare un canale trasmissivo Web Services o «Ftp» per il colloquio con il sistema di interscambio.

## 6. Adempimenti operativi e regole fiscali per il trasferimento di beni in “conto visione” o in “conto prova”

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Artt. 1520 e 1521 del Codice Civile DPR 633/72

Nella prassi commerciale, anche del settore automobilistico, è frequente l'utilizzo delle consegne di beni in conto prova o visione.

Con detta tipologia contrattuale in generale si prevede che il passaggio della proprietà, a prescindere dalla consegna del bene, avvenga in seguito alla manifestazione di gradimento del (potenziale) compratore.

### La disciplina civilistica

Il Codice civile disciplina esattamente tali operazioni (consegne in c/visione, c/prova, con riserva di gradimento)

- ✓ all'art. 1520 - vendite con riserva di gradimento in cui la vendita si perfeziona nel momento in cui l'acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni;
- ✓ all'art. 1521 - vendite a prova cioè sottoposte a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all'uso cui gli stessi sono destinati.

Le suddette fattispecie contrattuali prevedono che gli effetti traslativi (o costitutivi) si producano in un momento successivo rispetto alla consegna o spedizione dei beni.

Nella prassi commerciale, tali operazioni presuppongono un accordo tra le parti nel quale vengono stabiliti il prezzo delle merci, le modalità di consegna/spedizione e il pagamento, oltre ad un termine entro il quale l'acquirente deve:

- acquistare quanto ricevuto ovvero

- restituire la merce.

### La disciplina fiscale

Ai fini IVA, sia le vendite con riserva di gradimento sia le vendite a prova, essendo cessioni ad effetto traslativo sospeso, si considerano effettuate nel momento in cui avviene il passaggio di proprietà.

Con riferimento ai beni mobili, l'art. 6, comma 1 del DPR 633/72 prevede che l'operazione si considera, in ogni caso, effettuata al compimento dell'anno dal momento della consegna o spedizione dei beni, quindi, è molto importante che le aziende stiano attente ai termini nel caso di invio di beni in c/visione allo scopo di non superare l'anno (art. 6, comma 1, Decreto IVA).

Inoltre, ai fini IVA, è necessario vincere la presunzione di cessione, rispettando quindi, la relativa disciplina contenuta art. 1, comma 5, D.P.R. n. 441/1997, secondo cui la consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, alternativamente:

- dal DDT, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento (ad esempio: lettera di vettura, polizza di carico, ecc.);
- da annotazione in uno dei registri previsti dalla normativa IVA, da effettuarsi al momento del passaggio dei beni e che contenga, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del Codice civile, ovvero da atto registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- da un apposito registro, ad esempio, il registro dei beni in conto visione, o anche il registro delle merci in deposito presso terzi.

# Normativa fiscale

Si consiglia di effettuare tempestivamente e annotazioni per evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati.

Se la merce non viene venduta ma restituita al massimo entro un anno dalla consegna oppure entro il termine più breve contrattualmente previsto tra le parti:

- è necessaria l'emissione di un DDT con l'indicazione della causale "restituzione merce in conto visione";

se la merce viene venduta oppure è passato un anno dalla consegna oppure è passato il termine più breve contrattualmente previsto tra le parti:

- l'operazione diventa una compravendita, con obbligo di emissione della fattura ed assolvimento dell'IVA.

Pertanto, la fattura di vendita deve essere emessa:

- in caso di mancata restituzione dei beni al termine del periodo concordato con la controparte per la prova/visione degli stessi;
- in ogni caso, decorso un anno dalla consegna.

## 7. Le conseguenze delle regole introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di oneri pluriennali

<b>FONTE</b>	Publicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Artt. 1520 e 1521 del Codice Civile DPR 633/72

Il D.Lgs. n. 139/2015 concernente “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio”, ha interessato in modo particolare le regole civilistiche in tema di oneri pluriennali. Il legislatore ha modificato infatti il

numero 5 dell’art. 2426 che ora, nella nuova formulazione, prevede che non siano più capitalizzabili i costi di ricerca e i costi di pubblicità e che l’ammortamento dei costi di sviluppo e dell’avviamento sia effettuato sulla base della loro vita utile, eliminando quindi il limite temporale dei 5 anni che rimane, invece, valido per i costi d’impianto e ampliamento. Se ne riporta il testo integrale:

**- art. 2426, comma 1, n. 5:** *“I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”;*

**- art. 2426, comma 1, n. 6:** *“L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.*

In sede di prima applicazione delle nuove norme si pone, pertanto, il problema di stabilire come procedere con i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati nei precedenti bilanci e che ora, presa alla lettera la nuova norma, dovrebbero essere stralciati dal bilancio. Occorre, inoltre, valutare come dare corso alla nuova disciplina in tema di ammortamento dei costi di sviluppo e dell’avviamento. Anche dal punto di vista fiscale occorre verificare quale sia il corretto trattamento da riservare alle medesime spese nella fase transitoria.

### **I costi di pubblicità**

Per i costi di pubblicità va innanzitutto osservato che già la Direttiva contabile precedente alla

Direttiva 34/2013 (recepita appunto dal D.Lgs. n. 139/2015) ne impediva la capitalizzazione ma il legislatore italiano, in sede di recepimento delle norme comunitarie, aveva permesso la loro capitalizzazione nel presupposto che si trattasse di un sottoinsieme dei costi d’impianto e ampliamento e che, quindi, fossero da ricondurre a quella tipologia di oneri a fecondità pluriennale che la società sostiene nelle fasi di avvio e di ampliamento della propria sfera di attività.

Il fatto che i costi di pubblicità iscrivibili tra gli oneri pluriennali fossero, in sostanza, assimilabili ai costi d’impianto e ampliamento trovava conferma nella definizione che forniva l’OIC 24 nella precedente versione, in base alla quale i

# Normativa fiscale

costi di pubblicità potevano essere capitalizzati se relativi ad *“operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”*.

Sulla base di tali presupposti i costi di pubblicità capitalizzati ai sensi del precedente OIC 24, sempre che soddisfino i requisiti ora previsti per la capitalizzazione dei costi d'impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di redazione del bilancio 2016, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

Qualora invece dalle suddette verifiche il redattore del bilancio decida di stralciare i costi di ricerca e i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati in quanto non rispondenti ai requisiti di capitalizzabilità previsti dal nuovo OIC 24, si dovrà rilevare una diminuzione diretta del patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2016 (addebitato, tipicamente, alla voce “Utili e perdite degli esercizi precedenti”), così come previsto dal nuovo OIC 29 in tema di trattamento contabile degli effetti derivanti dal cambiamento di principi contabili.

## L'Avviamento

Le novità in tema di ammortamento dell'avviamento sono in generale di portata più circoscritta.

La riformulazione della norma del Codice Civile per quanto concerne l'avviamento prevede infatti un ammortamento parametrato alla vita utile, superando quindi il limite dei cinque anni che - comunque - era derogabile anche prima ed il principio contabile di riferimento ripropone un limite massimo di 20 anni entro il quale l'ammortamento deve essere completato.

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha altresì previsto che le nuove regole in tema di ammortamento possano trovare un'applicazione prospettica,

facendo salvi conseguentemente i comportamenti assunti con riguardo alle voci iscritte negli esercizi precedenti al 2016.

Nel caso dei costi di sviluppo, l'obbligo di ammortamento lungo la vita utile può comportare qualche effetto di rilievo nei casi in cui il periodo di vita utile stimabile ecceda significativamente i cinque anni. Inoltre, il fatto di aver rimosso il vincolo dei cinque esercizi, può indurre a considerare superato il problema precedentemente postosi del momento di decorrenza degli ammortamenti dei costi di sviluppo.

Il tema non era affrontato in modo chiaro dal principio contabile; di conseguenza la prassi degli operatori si era divisa tra chi, per motivi di coerenza con la previsione del limite prudenziale dei cinque anni, ammortizzava i costi di sviluppo a decorrere dal loro sostenimento e chi, invece, iniziava l'ammortamento nel momento in cui l'attività di sviluppo era conclusa e i relativi processi o prodotti erano pronti ad essere utilizzati. La riformulazione della norma, che ancora l'ammortamento alla vita utile, spinge a ritenere del tutto superati i dubbi che questa seconda prassi recava con sé.

## Il regime fiscale previgente

**Spese di pubblicità** - Il previgente art. 108, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R. disponeva che “le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi”.

Pertanto, erano previsti due criteri alternativi di deducibilità:

- deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento (100%);
- deduzione per quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (20%).

Tuttavia, come già detto, per quanto riguarda le spese di pubblicità e di propaganda, a differenza di quanto previsto per quelle relative a studi e ricerche, non vi era soltanto un limite massimo di esercizi entro cui devono essere dedotte in

# Normativa fiscale

quote costanti, ma era fissato *ex lege* l'arco temporale in cui possono essere dedotte.

L'Agenzia delle entrate ha precisato, in linea con quanto affermato per le spese di ricerca, che la possibilità di rinviare la deduzione è ammessa soltanto per i componenti negativi di reddito per i quali le disposizioni sul reddito d'impresa "impongono" modalità di deduzione difformi da quelle operate in bilancio. Pertanto, il contribuente che imputava in sede civilistica le spese di pubblicità a Conto Economico, considerandole interamente di competenza dell'esercizio, non poteva, in sede fiscale, differire la deduzione delle medesime per quote costanti nei cinque esercizi attraverso opportune variazioni in aumento (nel primo periodo d'imposta) e in diminuzione (nei periodi d'imposta successivi) del reddito imponibile.

Al contrario, ove il contribuente ravvisasse nelle spese di pubblicità sostenute un'utilità pluriennale e decidesse per la loro capitalizzazione in sede contabile, non poteva dedurre l'intero costo integralmente nel periodo d'imposta di sostenimento, ma doveva rispettare anche fiscalmente la scelta di fondo adottata in bilancio.

**Altre spese relative a più esercizi** - Nel comma 3, primo periodo, dell'art. 108 del T.U.I.R., era stabilito: "Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ...".

Il trattamento fiscale delle spese in esame era quindi in ogni caso subordinato alle scelte operate dall'impresa in sede di bilancio. Ed in proposito l'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 73/1994 aveva precisato che la norma in esame non stabilisce uno specifico criterio di deducibilità delle altre spese relative a più esercizi e che, pertanto, i criteri civilistici di ripartizione delle spese relative a più esercizi "costituiscono presupposto per la determinazione della quota di dette spese imputabile al reddito dell'esercizio".

Orientamento questo poi in più occasioni ribadito.

## **Il nuovo art. 108 TUIR**

L'art. 108 del T.U.I.R. è stato riscritto dall'art. 13-bis del D.L. n. 244 del 2016 per tener conto del fatto che non è più consentita la capitalizzazione delle spese di ricerca o di pubblicità, che era il presupposto per la deduzione di tali spese in quote costanti in cinque periodi di imposta.

In particolare, il novellato art. 108, comma 1, stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. In sostanza, per la generalità delle spese relative a più esercizi, il trattamento fiscale segue quello contabile.

Il tema principale, oggetto di dibattito negli ultimi mesi, ha riguardato la prima applicazione dei nuovi principi OIC e i riflessi fiscali nella determinazione del reddito (e dell'IRAP) relativo all'esercizio 2016 dello stralcio in bilancio delle spese di ricerca applicata e di pubblicità non più capitalizzabili.

Il dubbio riguardava nello specifico il regime fiscale del costo non ancora ammortizzato che secondo i nuovi OIC va stralciato dall'attivo con interessamento del patrimonio netto.

Il problema ha trovato soluzione con il D.L. n. 244 del 2016 che ha sposato la logica della neutralità della prima applicazione dei nuovi principi OIC, sia per quanto concerne la cancellazione /ripristino delle attività e passività già iscritte al termine dell'esercizio 2015, sia per quanto riguarda la sorte delle operazioni pregresse ancora in corso a quella data.

In particolare, per effetto dell'art. 13-bis, comma 7, del suddetto Decreto legge, il ripristino di costi già transitati a Conto Economico e la cancellazione di quelli non più capitalizzabili sono fiscalmente irrilevanti, fermo restando per i costi non più capitalizzabili la deducibilità sulla base dei criteri applicabili agli esercizi precedenti.

# Normativa fiscale

La norma precisa altresì che ai fini della deduzione si assume l'imputazione effettuata a patrimonio netto per effetto dell'applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili.

Sulla base di queste previsioni le spese di ricerca e pubblicità iscritte in chiusura del 2015 e da cancellare in sede di apertura del bilancio 2016

possono quindi essere dedotte ai fini IRES in quote costanti annuali pari a quelle dedotte in passato, fino ad esaurimento.

Ai fini IRAP, la deduzione avverrebbe per le quote imputate a Conto Economico negli esercizi precedenti, fino ad esaurimento, non operando per il tributo regionale i limiti dell'art. 108 T.U.I.R.

## 8. Per la compensazione dei crediti da rimborso 730 e da “Bonus Renzi” in F24 niente obbligo di invio mediante i servizi telematici

<b>FONTE</b>	Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
<b>RIFERIMENTO</b>	Forum Lavoro del 17.05.2017

Come noto, con l'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 50/2017, è stato introdotto l'obbligo, nel caso di crediti fiscali in compensazione e a prescindere dal saldo finale del modello F24, di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con esclusione quindi dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione dagli intermediari finanziari (es. home banking).

La norma indica espressamente che ricadono nel nuovo obbligo i seguenti crediti:

- IVA;
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

A seguito dei dubbi generatisi a fronte delle suddette novità in materia di compensazione in vigore dal 24 aprile 2017, in occasione del quindicesimo Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro svoltosi il 17 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus Renzi da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall'obbligo di presentazione dell'F24 telematico.

Pertanto, qualora nell'F24 siano presenti solo queste tipologie di crediti, il sostituto d'imposta può continuare a utilizzare il canale tradizionale dell'home banking.

L'Agenzia ha anche anticipato l'emanazione di un prossimo provvedimento che dovrebbe contenere una puntuale indicazione dei crediti (e quindi dei relativi codici tributo) che comportano l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.







## 5. Ridotto al 3,50% l'interesse di mora sui ritardati pagamenti dei contributi iscritti a ruolo

<b>FONTE</b>	INPS
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 91 del 24.05.2017

Con la circolare n. 91 del 24 maggio 2017 l'INPS ha reso noto che dal 15 maggio 2017 il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di versamento tardivo dei contributi iscritti a ruolo è ridotto al 3,50%.

Nello specifico l'Istituto ha recepito l'aggiornamento, già operato dall'Agenzia delle entrate, del tasso degli interessi di mora per il

ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento.

Considerato che l'art. 30 del DPR n. 602/1973 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con provvedimento Protocollo n. 66826 del 4 aprile 2017 ha infatti disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,50 in ragione annuale.







# Adempimenti aziendali

## 2. Anche i registri rilevanti ai fini IVA vanno stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Ris. n. 46/E del 10.04.2017

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L n. 357/1994, la stampa cartacea dei registri contabili è regolare se operata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione «delle relative dichiarazioni annuali»; l'articolo 3, comma 3, del D.M 17 giugno 2014 richiama poi lo stesso termine per l'ultimazione del processo di conservazione dei documenti informatici tramite l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Da più parti si era prospettata la possibilità che, l'anticipo al 28 febbraio 2017 del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva, comportasse l'anticipo degli obblighi di stampa dal 31 dicembre al 28 maggio.

Alla luce di dette perplessità, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E/2017 ha chiarito per quanto concerne la conservazione dei documenti informatici ma la precisazione per

quanto sopra premesso vale anche per quelli cartacei che *«il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati»*.

Per completezza va anche segnalato che il termine suddetto, alla luce dell'art. 13-bis del "Decreto Milleproroghe" per quest'anno non è univoco infatti, l'ordinario termine di invio della dichiarazione dei redditi generalmente posto al 30 settembre (che quest'anno slitta al 2 ottobre per le festività), è fissato al 16 ottobre (essendo il 15 ottobre domenica) per tutti i *«soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile»*.

# Organizzazione aziendale

## 3. Le regole civilistiche e fiscali del trattamento di fine mandato degli amministratori di società

<b>FONTE</b>	Pubblicistica
<b>RIFERIMENTO</b>	Artt. 2120, 2364 e 2389 del Codice Civile TUIR

Sempre più frequentemente, nell'operatività aziendale, si usa prevedere a favore degli amministratori, oltre al normale emolumento periodico, un'indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione del rapporto con la società.

La sua corresponsione non è prevista e disciplinata da alcuna norma di legge, A differenza di quanto accade per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, regolato esplicitamente dall'art. 2120 c.c., per la corresponsione dell'indennità di fine mandato degli amministratori non è disciplinata da alcuna norma di legge.

Secondo la maggior parte della dottrina, il trattamento di fine mandato (TFM) trova però legittimazione nei seguenti articoli del codice civile:

- **l'art. 2120**, che stabilisce che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore ha diritto ad un'indennità calcolata sulla base di appositi parametri commisurati alla retribuzione. Il concetto di retribuzione contenuto nell'articolo è piuttosto ampio, comprendendo "tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". La norma può quindi anche ai rapporti di collaborazione (nei quali è inquadrata generalmente l'attività degli amministratori di società), specialmente alla luce del fatto che i redditi derivanti da tali rapporti sono assimilati ormai da tempo ai redditi di lavoro dipendente;

- **gli artt. 2364 e 2389**, che attribuiscono all'assemblea dei soci o allo statuto la previsione e la determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Le parti sono pertanto libere di stabilire l'indennità di fine mandato degli amministratori, mediate una previsione statutaria o con delibera dell'assemblea dei soci.

A tal fine è comunque consigliabile rispettare un criterio di ragionevolezza e di congruità e cioè commisurare l'importo di tale indennità alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito, all'attività svolta dall'amministratore.

### Aspetti contabili

Il trattamento di fine mandato deve essere accantonato in ciascun esercizio per la quota di competenza in quanto configura un onere di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e di altre condizioni di maturazione previste dalla contrattazione tra le parti,

In base ai principi contabili **OIC 19** va pertanto istituito in contabilità un apposito fondo che nel bilancio sarà classificato tra i "fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili" (voce B1 dello stato patrimoniale).

L'accantonamento costituisce per il soggetto erogante un costo, da rilevare in conto economico alla voce B7, tra i costi per servizi.

L'indennità di fine mandato può poi essere corrisposta direttamente dalla società oppure la società può ricorrere per la sua copertura ad un'apposita polizza assicurativa.

Nel caso di **corresponsione diretta da parte della società** le scritture contabili annuali sono:



# Organizzazione aziendale

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
---	---	--

La corresponsione all'atto della cessazione del mandato comporta poi la erogazione dal parte della società all'amministratore dell'ammontare del fondo accantonato nei vari esercizi di durata del rapporto di collaborazione. Inoltre all'atto della corresponsione dell'indennità

all'amministratore, la società deve operare la ritenuta del 20% a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) e rilevare la quota di contributi previdenziali a proprio carico.

Fondo indennità fine mandato	a	Diversi Banca c/c Erario c/ritenute Debiti verso istituti previdenziali
Contributo gestione separata INPS (2/3 a carico del committente)	a	Debiti verso istituti previdenziali

Se la società decide invece per il **ricorso alla stipula di una polizza assicurativa** a garanzia del TFM che dovrà liquidare in seguito, i premi pagati corrispondono all'ammontare degli accantonamenti al fondo di fine mandato maturati in ciascun esercizio ma per quanto concerne il trattamento contabile bisogna distinguere due casistiche a seconda che

beneficiario della polizza sia la società oppure l'amministratore.

Se **beneficiario della polizza è la società** va rilevato l'accantonamento annuale al fondo indennità di fine mandato nonché il credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa a seguito del pagamento del premio:

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
Credito verso compagnia di assicurazione (S.P. B.III.2.d)	a	Banca c/c (S.P. C.IV.1)

Al momento della cessazione del mandato devono essere operate le scritture contabile per rilevare:

- la liquidazione del TFM alla società da parte della compagnia assicuratrice;

- i proventi finanziari della polizza quali differenza tra capitale liquidato e premi pagati;
- la liquidazione del TFM all'amministratore;
- il contributo alla gestione separata INPS per la quota parte (2/3) di competenza della società.



# Organizzazione aziendale

Banca c/c	a	Diversi Credito verso compagnia di assicurazione Altri proventi finanziari (CE.C.16.a)
Fondo indennità fine mandato	a	Diversi Banca c/c Erario c/ritenute Debiti verso istituti previdenziali
Contributo gestione separata INPS (2/3 a carico del committente)	a	Debiti verso istituti previdenziali

Se, invece beneficiario della polizza è l'amministratore vanno rilevati contabilmente l'accantonamento annuale al fondo indennità di

fine mandato ed il pagamento dei premi assicurativi.

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
Credito per anticipazione su TFM (S.P. B.III.2.d)	a	Banca c/c (S.P. C.IV.1)

Al momento della cessazione del mandato poi va chiuso il fondo con il credito accumulato con il pagamento dei premi assicurativi.

Fondo indennità fine mandato	a	Credito per anticipazione su TFM
------------------------------	---	----------------------------------

## Aspetti fiscali

### Deducibilità dell'accantonamento

Il regime fiscale del trattamento di fine mandato è disciplinato

A differenza di quanto previsto per i compensi degli amministratori, deducibili ai sensi dell'art. 95 T.U.I.R. secondo il criterio di cassa, in base dall'art. 105, comma 4, T.U.I.R. l'indennità di fine mandato va invece dedotta secondo il principio di competenza, nei limiti, quindi, della quota maturata.

L'art. 105 T.U.I.R. richiama però l'art. 17, comma 1, lett. c) dello stesso T.U.I.R., che prevede il beneficio della tassazione separata del TFM in capo all'amministratore-percettore, a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (ad esempio da estratto notarile della delibera assembleare dal quale risulta il diritto all'indennità, da vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari, da notifica rituale all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità).

Che il requisito della data certa configuri condizione ulteriore per poter procedere alla

# Organizzazione aziendale

deduzione dell'accantonamento in capo all'azienda per competenza è oggetto di diversa interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e della dottrina.

Infatti, in proposito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 211/E/2008 ha precisato che gli accantonamenti per il TFM non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente l'inizio del rapporto, così come richiesto dall'art. 17, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. In mancanza di tale requisito, le indennità corrisposte potranno quindi essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate (deduzione per cassa).

L'AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti) con la norma di comportamento n. 180/2011, in linea con il parere della maggioranza della dottrina, sostiene che le società di capitali che abbiano correttamente deliberato l'indennità di fine mandato possono effettuare un corrispondente accantonamento deducibile per competenza, a prescindere dal momento in cui il diritto all'indennità sia sorto, senza sottostare ai limiti ed alle condizioni previste dall'art. 17 del T.U.I.R.

## Tassabilità in capo all'amministratore

Per quanto riguarda il trattamento fiscale del TFM in capo all'amministratore la normativa prevede la possibilità di assoggettamento a tassazione separata (al fine di evitare la tassazione progressiva di un reddito maturato su vari anni) a condizione che la concessione dell'indennità risulti da **atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**.

Per la determinazione della data certa l'Agenzia delle entrate con circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007 ha individuato i seguenti casi:

- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;

- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immutabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- l'invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti nella norma di comportamento n. 125/1995 ritiene idonee a conferire data certa all'atto dal quale risulta il diritto all'indennità, le seguenti modalità alternative:

- l'estratto notarile del libro delle deliberazioni o la vidimazione notarile del libro stesso ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 1666, 14 luglio 1937;
- la notifica rituale (con ufficiale giudiziario o mezzi equipollenti) all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità;
- l'invio con raccomandata della delibera in plico senza busta.

Si ritiene che la data certa possa essere attribuita anche inviando la delibera tramite **PEC** come allegato o riportando la stessa delibera nel testo dell'e-mail certificata.

Nel caso invece in cui il **TFM sia previsto direttamente nello statuto** si considera integrato il requisito della data certa antecedente alla nomina degli amministratori anche con riferimento agli amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Per quanto concerne poi più nello specifico la tassazione in capo all'amministratore si distinguono le seguenti due fasi:

- 1) al momento dell'erogazione dell'indennità, la società opera in qualità di sostituto d'imposta

# Organizzazione aziendale

una ritenuta d'acconto del 20% sull'ammontare imponibile dell'indennità;

2) successivamente, l'Amministrazione finanziaria provvederà a liquidare l'imposta in via definitiva, con aliquota calcolata sul reddito complessivo medio dichiarato dal contribuente nel biennio antecedente l'anno in cui viene percepita l'indennità.

In mancanza di data certa, l'indennità corrisposta all'amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell'esercizio di incasso della stessa (tassazione per cassa).

**N.B.** Il Decreto c.d. Salva Italia (art. 24 D.L. n. 201/2011) ha stabilito che ai compensi di fine mandato il cui diritto alla percezione è sorto dall'1 gennaio 2011 che eccedono euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata.

Le suddette due fasi di tassazione si rendono applicabili anche nel caso di previsione in sede di costituzione o successivamente mediante delibera assembleare, della possibilità di anticipare il fondo accantonato sino a quel momento, fissando le condizioni che lo legittimano.

In detta evenienza, quando verrà corrisposto il saldo del TFM al termine del mandato, nel quale l'amministratore subirà dapprima la ritenuta d'acconto del 20% operata dalla società e poi il conguaglio definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria si terrà conto delle anticipazioni effettuate in precedenza.

## Rinuncia al TFM

Nei casi in cui l'amministratore rinunci al suo credito verso la società per il TFM, generalmente con lo scopo di patrimonializzare la società, nel caso di **amministratore non socio**, non si crea alcuna conseguenza fiscale in capo all'amministratore, quindi non si dà luogo ad alcuna tassazione in capo al medesimo.

La società, invece, iscriverà una sopravvenienza attiva tassata. In pratica, la tassazione della sopravvenienza "riequilibra" la situazione fiscale: la società ha dedotto gli accantonamenti e ora tassa l'eliminazione del fondo.

Nel caso invece di **amministratore socio** va osservato che l'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. "Decreto internazionalizzazione"), riformulato gli artt. 88, 94 e 101 del T.U.I.R., ha modificato la precedente situazione di irrilevanza fiscale assoluta delle rinunce ai crediti, prevedendo ora per le stesse l'irrilevanza fiscale limitatamente alla parte di rinuncia corrispondente al valore fiscalmente riconosciuto del credito, con conseguente imponibilità in capo alla società partecipata della parte eccedente il detto valore, a titolo di sopravvenienza attiva.

Dal lato del socio, il nuovo art. 94 T.U.I.R. prevede poi dal lato del socio che l'ammontare della rinuncia al credito si aggiunga al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

Pertanto, in linea generale, se il valore fiscale del credito coincide con il suo valore nominale iscritto in bilancio, la rinuncia al credito non viene tassata in capo alla società debitrice né in capo al socio.

Tuttavia l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 73/E/1994, ha affermato che la rinuncia ai crediti collegati a redditi tassabili per cassa (come, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi sui finanziamenti dei soci), presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e, pertanto, l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare in capo al percipiente, con anche l'applicazione della ritenuta.

Il principio dell'incasso giuridico è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 18 dicembre 2014, n. 26842, ha sancito la tassazione in capo al socio rinunciario del credito, al fine di evitare che la

# Organizzazione aziendale

società, dopo aver dedotto i costi rilevati per competenza in diversi esercizi, possa poi beneficiare, all'atto della rinuncia da parte dei soci, anche di una sopravvenienza attiva esclusa da tassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4, T.U.I.R.

Con l'ordinanza del 26 gennaio 2016, n. 1335, la Corte di cassazione ha poi sancito che la presunzione dell'incasso giuridico scatta quando il socio-amministratore di una società rinuncia all'indennità di fine mandato a lui spettante. In

tale ipotesi l'ammontare del TFM, pur se non incassato, deve essere tassato in capo al socio, sulla base del presupposto che la rinuncia determini comunque l'incremento del costo fiscale della partecipazione sociale da lui detenuta (con il conseguente "arricchimento figurativo" del suo patrimonio personale).

La società, a sua volta, è tenuta a operare la ritenuta d'acconto sul TFM, ancorché non erogato, e a costituire una riserva patrimoniale in contropartita al venir meno del proprio debito verso il socio.

## 3. Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la natura della responsabilità della banca per pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal titolare

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione – I Sez. Civile
<b>RIFERIMENTO</b>	Ordinanza n. 9403 del 13.04.17

Con ordinanza n. 9403 del 12 aprile 2017 la prima sezione civile della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la questione concernente il carattere oggettivo o colposo della responsabilità della banca negoziatrice ai sensi del più volte richiamato art. 43, comma secondo, Legge Assegni, in particolare nei confronti dell'emittente del titolo, evidenziando come le stesse, con sentenza 26 giugno 2007, n. 14712, sia pure con riguardo al diverso profilo della natura contrattuale o extracontrattuale della medesima responsabilità, abbiano ritenuto di non fare distinzioni con riferimento alle diverse categorie di possibili danneggiati, avendo affermato la natura contrattuale della responsabilità in questione «nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione».

In pratica la Corte di cassazione con l'ordinanza suddetta evidenzia il contrasto che si è creato al fine di determinare la natura della responsabilità della banca che paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'intestatario.

La tesi più restrittiva afferma infatti la

responsabilità della banca a prescindere dalla colpa, mentre per l'orientamento meno rigido la responsabilità scatterebbe soltanto se non è stata usata la dovuta diligenza nell'identificare chi presenta l'assegno.

Conseguentemente i sostenitori dell'orientamento più rigido negano che il pagamento in favore del legittimato apparente abbia efficacia liberatoria. Nello specifico la banca che paga un assegno non trasferibile lo fa a suo rischio e pericolo e, indipendentemente dalla diligenza usata nell'identificare il terzo, è tenuta a ripetere il pagamento fatto a una persona diversa dal "prenditore".

La tesi meno restrittiva condivide invece le preoccupazioni espresse dalla dottrina, secondo la quale l'orientamento più restrittivo, nell'imporre alla banca negoziatrice l'adozione di misure rigorose per scongiurare il rischio di un nuovo pagamento, avrebbe finito con il deprimere la funzione dell'assegno come mezzo solutorio.

Secondo detto orientamento quindi il pagamento in favore del non legittimato è privo di effetto liberatorio per chi lo esegue «soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore dell'assegno».

# Aspetti fiscali della vendita

## 1. Legittima l'applicazione del regime del margine se richiamato in fattura e l'acquirente UE è in buona fede

<b>FONTE</b>	Corte di Giustizia UE
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza C-624/15 del 18.05.16

Con la sentenza del 18 maggio 2017 relativa alla causa C-624/15, la Corte di Giustizia UE, in tema di applicabilità del regime IVA del margine, ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro non può negare a un soggetto passivo il diritto di applicare il regime del margine, qualora lo stesso abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell'esenzione Iva relativa alle cessioni intraUE e questo vale anche nel caso in cui, da una successiva verifica fiscale, risulti che il soggetto passivo/rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato tale regime alla cessione degli stessi beni.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici europei, nel 2012, una società lituana di rivendita di autoveicoli d'occasione aveva acquistato, da una società danese, veicoli usati poi rivenduti a persone fisiche e giuridiche. Tutte le fatture relative ai veicoli usati acquistati riportavano il riferimento agli articoli da 69 a 71 della legge danese sull'Iva relativa ai beni usati e indicavano, inoltre, che i veicoli venduti erano esenti Iva in quanto cessioni intraUE. Al momento della rivendita, la società lituana ha applicato ai veicoli in questione il regime del margine di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della legge sull'Iva.

A seguito di verifica da parte dell'amministrazione fiscale lituana era emerso che la società acquirente aveva applicato illegittimamente il regime del margine alla rivendita dei veicoli usati dalla stessa acquistati presso la società danese in quanto questa non aveva applicato il regime del margine ai veicoli venduti.

A seguito della contestazione ricevuta, con

relativo recupero d'imposta e applicazione di sanzioni ed interessi, la società lituana proponeva ricorso avanti alla Commissione per il contenzioso tributario che confermava la decisione della Direzione nazionale delle imposte, esonerando, tuttavia, la società dal pagamento degli interessi moratori.

A seguito dell'appello della società, il Tribunale amministrativo regionale di Vilnius sospendeva il procedimento, e proponeva la questione alla Corte di Giustizia UE che nella pronuncia in esame ha osservato che la doppia menzione nella fattura di acquisto, sia del regime del margine che di quello dell'esenzione dall'Iva, non può essere considerata come un indizio serio dell'esistenza di un'irregolarità o di un'evasione dell'operatore a monte, e allo stesso tempo sarebbe contrario al principio di proporzionalità chiedere al soggetto passivo di verificare per ogni cessione che il fornitore abbia effettivamente applicato il regime del margine. Pertanto, anche se da un accertamento successivo emerge che il rivenditore UE dei beni d'occasione non aveva applicato il regime del margine, l'acquirente non perde il diritto di applicare lo stesso. Tuttavia, le autorità competenti possono dimostrare che quest'ultimo non ha agito in buona fede o che è coinvolto in un'evasione tributaria ma spetta al giudice del rinvio verificare la cosa.

Il diniego all'accesso al beneficio fiscale si verifica infatti non solo quando un'evasione tributaria è commessa dallo stesso soggetto passivo, ma anche quando un soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l'operazione di cui trattasi, ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'Iva.

Al contrario, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva Iva sanzionare, con il diniego di tale diritto, un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe

# Aspetti fiscali della vendita

potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore, o che un'altra operazione nell'ambito della catena di fornitura, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'Iva.

Pertanto, anche se non sono soddisfatte tutte le condizioni materiali in presenza delle quali sorge

il diritto all'esenzione dall'Iva di una cessione intracomunitaria o alla detrazione dell'Iva, la Corte ha dichiarato che il beneficio di tale diritto non può essere negato ad un soggetto passivo che abbia agito in buona fede ed abbia adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione tributaria.